

questa volontà degli elettori, dico, la pianta organica delle Corti d'appello si troverebbe accresciuta di sette, quantunque il Governo creda che ciò non sia necessario, quantunque sia alla vigilia di un'organizzazione giudiziaria la quale deve ridurre il numero dei consiglieri, ove si adotti il progetto della Corte d'assise, per cui dovranno poi necessariamente, a termini della legge, essere posti in aspettativa.

Non vi sarebbe allora, non dirò che la cosa sia probabile, ma non vi sarebbe allora qualche timore che in altre elezioni il Ministero non dovesse venire a chiedere la creazione d'una classe temporaria in altra Corte o forse in tutte le Corti? Io credo che tal fatto non sarebbe impossibile, e quindi se la legge deve essere in termini tali che possano trovarsi funzionari per la classe che è resa attualmente necessaria, non deve però essere un mezzo per obbligare il Governo a fare una cosa onerosa alle finanze, e che egli non crede necessaria all'amministrazione della giustizia. Quindi parmi debba mantenersi la proposta fattavi, cioè che i membri della classe temporaria potranno essere posti in aspettativa, a meno che il Governo, il quale sarà egli giudice della necessità, creda potersi valere dell'opera loro presso altre Corti. Io pertanto dichiaro di non potere accettare questi emendamenti, e confido che le mie spiegazioni avranno persuaso gli onorevoli preopinanti della convenienza di non insistere sui medesimi.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Signori, a me, che persisto più che mai nel proposito di rigettare questo progetto, imperocchè gl'inconvenienti, che accennava ieri, si sono, a parere mio, dalla discussione avvenuta dimostrati molto maggiori ancora, a me, dico, potrebbe sembrare inopportuno il venire a discutere emendamenti, che si vengono proponendo. Però, siccome la discussione su quest'articolo 5 e sull'emendamento proposto dall'onorevole Bottero viene vieppiù a dimostrare l'inopportunità di questo progetto di legge, egli è perciò che io chiesi ancora facoltà di parlare.

Si è molto detto ieri della necessità di mantenere intatto il principio dell'inamovibilità dei giudici, e poi ora vediamo che all'articolo 5 di questa legge ci si dice che il Governo avrà facoltà, all'epoca della soppressione di questa classe temporaria, di porre in aspettativa quei consiglieri colla metà del loro stipendio.

Ma dunque noi facciamo un'eccezione al principio dell'inamovibilità con questo disposto: ciò mi pare evidente. E sebbene fosse vero che il signor guardasigilli cercasse fra i membri da nominarsi a comporre questa classe magistrati amovibili, i quali dovrebbero quindi percorrere un certo spazio di tempo nella carriera di giudici per conseguire l'inamovibilità, siccome però non è stabilito nè punto nè poco (nè poteva esserlo) il tempo per cui durerebbe questa classe, basta la possibilità che questo tempo duri per il termine necessario a costituire quest'inamovibilità, per dire che quest'ar-

ticolo 5 direttamente pugna colla legge fondamentale che stabilisce l'inamovibilità dei giudici.

Adunque è impossibile l'ammettere questo primo paragrafo, il quale parla di una facoltà fatta al ministro di mettere in aspettativa coll'assegnamento della metà dello stipendio i consiglieri che componessero questa classe temporaria. Ma lo stesso ostacolo si trova nell'alinea dell'articolo 5.

Ieri si sosteneva, e con molto calore, che l'inamovibilità voleva essere intesa non solo nel senso che non si potesse rimuovere dalla carica chi n'è investito, ma che non si potesse nemmeno traslocare di sede.

Ora avviene che si dà facoltà precisamente al signor guardasigilli di traslocare in quest'occasione quei consiglieri, i quali sedevano a Casale, in altra sede, in quella che più a lui piacerà.

Ecco dunque che nemmeno l'emendamento dell'onorevole Bottero potrebbe essere ammissibile, in quanto che ripugna appunto a quelle regole d'inamovibilità che si sostenevano ieri. E noti la Camera che con quest'alinea sostanzialmente si vuole portare il rimedio che corregga il male che viene a recare il complesso degli articoli precedenti, cioè l'anomalia della costituzione di questa nuova classe temporaria alla Corte d'appello di Casale. Ma questo rimedio non può sussistere: rimane dunque il solo male.

Io domando alla Camera se, ridotta la questione a questo punto, essa voglia, senza una necessità troppo evidente, come molti comprendono, venire a creare un male a cui non si può più portare il rimedio che è contenuto nell'articolo 5.

Ma fosse pur vero che potesse sussistere questo rimedio in massima, e che si potessero dal signor guardasigilli traslocare questi consiglieri dalla Corte d'appello di Casale ad altra Corte, sopprimendo questa classe provvisoria, prima che sia decorso il tempo necessario a quei giudici per conseguire la inamovibilità.

Signori, questo rimedio sarebbe pure sempre inutile, perchè posso assicurare, e credo lo possa assicurare con me chiunque sia un po' addentro nelle cose della Curia, che nessuna Corte d'appello ha gran bisogno di aumento di personale; e siccome io per questo avviso ho voluto illuminare per quanto sia possibile la mia coscienza, esporrò alla Camera qualche nuovo dato che questa mattina stessa ho dovuto ricavare dalla segreteria della Corte d'appello di Torino, la qual Corte d'appello di Torino, siccome quella che abbraccia un maggior circondario, sembrerebbe pure aver bisogno di maggiore personale.

Or bene, la Camera mi permetterà, e me lo permetterà pure il signor guardasigilli, trattandosi d'informazioni ricavate questa mattina soltanto e che forse non poterono giungergli ancora, che io faccia palese queste informazioni. Sono chiamate alla Corte d'appello di Torino in questo mese di febbraio le cause iscritte nel precedente mese di gennaio, e pel mese di marzo non vi sarà più alcuna delle cause ora iscritte che non sia spedita. Di più mi risulta che, giorni sono, la classe